



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA		
PROV. 4081 E	DATA 23/5/18	
UFFICIO	UFFICIO	UFFICIO
Fascicolo	Sottosegretario	



m_dg.DAG.22/05/2018.0102628.0

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione
al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso le Corti di appello
ai sigg. Presidenti dei Tribunali
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento
e, p.c., al sig. Capo dell'Ispettorato generale
e, p.c., al sig. Capo dell'Ufficio legislativo

V. di droni
25 MAG 2018
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
ANNA MARIA LUCCHETTA

OGGETTO: FOGLIO DI INFORMAZIONE della Direzione generale della giustizia civile – Foglio di informazione, anno 2018, n. 2 – Trasmissione e pubblicazione “online” dei contenuti.

Si trasmette, in allegato, il numero 2 de «*il foglio di informazione della Direzione generale della giustizia civile*», con preghiera di assicurarne idonea diffusione tra i magistrati e il personale amministrativo in servizio nei distretti di rispettiva competenza.

Con l'occasione le SS.LL. vorranno altresì informare che tutti i contenuti del foglio sono ora disponibili in formato estraibile sul sito *web* di questa Amministrazione. Si può accedere alla sezione dedicata dalla *homepage* dell'amministrazione (www.giustizia.it), cliccando, a fondo pagina, sull'icona denominata  “Risposte per la giustizia civile”, che rimanda al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40.page.

Cordialità.

Roma, lì 21 maggio 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Direzione generale della giustizia civile

Ufficio I – Affari civili interni

anno 2018 | n. 2

Foglio di informazione
della Direzione Generale della Giustizia Civile

INDICE

1. CONTRIBUTO UNIFICATO
2. NEGOZIAZIONE ASSISTITA
3. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
4. SERVIZI DI CANCELLERIA
5. SPESE DI GIUSTIZIA

CONTRIBUTO UNIFICATO

Prov. 27 marzo 2018

Unico procedimento contro lo stesso resistente – Pluralità di ricorrenti – Contributo unificato

L'ammontare del contributo unificato si determina sulla base della dichiarazione di valore effettuata dalla parte (in senso processuale) in conformità alle disposizioni del codice di rito e, dunque, sommando tra di loro il valore di tutte le domande proposte, indipendentemente dall'esistenza o meno, in capo ad alcuni, di motivi di esenzione. Analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti abbiano diritto alla prenotazione a debito del contributo unificato.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Prov. 27 marzo 2018

Sanzioni amministrative – Determinazione del contributo unificato

Con riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto opposizioni a sanzioni amministrative, trova applicazione, ai fini del contributo unificato, l'articolo 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede vari importi del C.U. sulla base del valore complessivo della causa.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Prov. 11 aprile 2018

Contributo unificato – Procedure esecutive per consegna e rilascio concluse con deposito del verbale di rilascio da parte dell'ufficiale giudiziario

Il procedimento esecutivo per consegna o rilascio sconta sempre il pagamento del contributo unificato (conferma circolare n. 65934 del 2012).

CONTRIBUTO UNIFICATO

Prov. 18 luglio 2017

Contributo unificato – Valore della controversia – Clausola di “stile” della “maggior somma che verrà stabilita in corso di causa”

Non essendo ravvisabile alcuna dichiarazione di valore nella domanda di condanna della controparte al pagamento, in alternativa alla somma di denaro specificamente richiesta nelle conclusioni, della “maggior somma che verrà stabilita in corso di causa”, e non potendo il cancelliere, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, effettuare alcuna valutazione circa la natura “sostanziale” o “di stile” della formula stessa (trattandosi di valutazione relativa alla qualificazione del *petitum*, istituzionalmente riservata al giudice adito), il contributo unificato deve necessariamente essere quantificato sulla base della (come detto unica) dichiarazione di valore formulata dalla parte stessa.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Prov. 16 agosto 2017

Contributo unificato – Controversie in materia di lavoro e di previdenza o assistenza – Controversie per il riconoscimento di prestazioni a carico del SSN

Le controversie in materia di riconoscimento a carico al SSN di prestazioni ad anziani ricoverati in case di riposo non possono ritenersi, in via

generale, *ex ante*, riconducibili al *genus* delle controversie in materia di previdenza/assistenza, dovendo essere svolto un giudizio dal giudice caso per caso non potendo comunque trovare riscontro presso il personale di cancelleria, chiamato a valutare al momento della iscrizione a ruolo, la congruità del C.U. al valore della causa.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Prov. 21 giugno 2017

Negoziazione assistita – Provvedimento del PM emesso in calce - Effetti

In materia di negoziazione assistita, nel caso in cui il provvedimento del procuratore della Repubblica, di nullasta o autorizzazione, sia emesso non in calce all'accordo sottoscritto dai coniugi/genitori bensì con atto separato, l'originale del provvedimento emesso dalla Procura deve essere conservato dalla segreteria dell'ufficio requirente. In questa ipotesi, la Procura dovrà consegnare all'avvocato che ha trasmesso l'accordo delle parti (o a quelli eventualmente delegati) due copie autentiche del provvedimento del procuratore (una per parte), per consentirne la successiva trasmissione all'ufficiale di stato civile nei termini di legge, come previsto dall'art. 6, comma 3, l. n. 162 del 2014 (chiarimento a integrazione della circolare DAG 29 luglio 2015 n. 11198).

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

D.M. 16 gennaio 2018

Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni per l'ammissione – Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad € 11.493,82.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Prov. 24 aprile 2018

Articolo 76 comma 4-quater d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge 7 aprile 2017 e, successivamente, dalla legge 11 gennaio 2018 n. 4 - Chiarimenti

L'articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 regola le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La legge 7 aprile 2017 n. 47 - recante "Disposizioni in materia di misure di protezione

dei minori stranieri non accompagnati" – ha modificato la sopra indicata norma, inserendo un nuovo comma, il comma 4-quater. Successivamente, l'articolo 76 cit. è stato nuovamente modificato dalla legge 11 gennaio 2018 n. 4, recante "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici", entrata in vigore in data 16 febbraio 2018. Questa normativa ha a sua volta introdotto un nuovo comma del cennato articolo, anche stavolta rubricato come comma "4-quater": il detto comma è *stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 4 non tenendo conto dell'esistenza di un comma con identica numerazione*. L'esegesi dei testi induce a ritenere che si tratti di un mero errore redazionale e non anche di una abrogazione per sostituzione: entrambi i commi sono, cioè, vigenti.

SERVIZI DI CANCELLERIA

Prov. 11 aprile 2018

Correzione dell'errore materiale – Contributo unificato – Importo forfettario ex art. 30 d.P.R. n. 115/2002 – Esclusione

Il procedimento di correzione di errore materiale di una sentenza o di una ordinanza, di cui agli articoli 287 e ss. del c.p.c., in quanto parte dell'originario procedimento a cui si riferisce il provvedimento da correggere, non è soggetto né al pagamento del contributo unificato né al versamento dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

SERVIZI DI CANCELLERIA

Prov. 16 agosto 2017

Rilascio di copia conforme della sentenza prima che le parti abbiano proceduto al pagamento della imposta di registro

In virtù dell'art. 66 del d.P.R. 131 del 26 aprile 1986, i cancellieri possano rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi siano stati registrati. Fanno eccezione a tale previsione — per quanto qui interessa — le richieste di copie finalizzate: 1) alla prosecuzione del giudizio (art. 66, secondo comma, d.P.R. cit.); 2) alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari (*ibidem*); 3) ad

uso esecuzione (Corte Costituzionale, sentenza n. 522 del 6 dicembre 2002). Con riguardo alla prima ipotesi, deve ritenersi finalizzata alla “*prosecuzione del giudizio*” anche la copia richiesta ai sensi dell’art. 285 c.p.c., ovverosia per uso notifica al fine di far decorrere i termini per l’impugnazione (Cass. civ., sentenze n. 14393 del 10 agosto 2012 e n. 2950 del 13 febbraio 2015). Di conseguenza, il cancelliere può rilasciare copia di una sentenza soggetta all’obbligo di registrazione che non sia stata registrata, nel caso in cui la relativa richiesta sia finalizzata, tra l’altro, al prosieguo del giudizio o ad uso esecuzione (art. 66, secondo comma, del d.P.R. 131 del 1986).

30 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, atteso che la previsione normativa dell’articolo 285 del medesimo Testo Unico si riferisce al solo deposito cartaceo. Più in particolare, il rifiuto degli atti da parte del cancelliere, così come strutturato nella previsione dell’articolo 285, comma 4, citato, si può applicare solo al deposito eseguito direttamente presso la cancelleria che, in base agli articoli 165 e 166 del c.p.c., all’art. 72 disp. att. c.p.c. ed all’art. 14 del d.P.R. n. 115 del 2002, prima dell’introduzione del processo civile telematico, rappresentava la modalità di deposito genericamente prevista dalla legge.

SPESE DI GIUSTIZIA

Prov. 27 marzo 2018

Art. 560 c.p.c., come modificato dal decreto-legge n. 59 del 2016 – Comunicazione del custode/delegato alla vendita immobiliare – Pagamento

Le notifiche eseguite dal custode delegato alla vendita seguono la disciplina prevista dalla circolare del 9 giugno 2003 per i notai e non possono considerarsi esenti, ma l’erario deve provvedere a corrispondere gli importi delle spese o dei servizi prestati dall’ufficiale giudiziario, avendo la parte già assolto il proprio onere con una devoluzione avvenuta in precedenza attraverso il pagamento dell’importo forfettizzato di cui all’art. 30 del Testo Unico sulle spese di giustizia (giò ricordare che la circolare 9 giugno 2003, n. I/7853/44, emanata da questa Direzione generale, aveva chiarito che “*per le notifiche richieste dal notaio, nell’ambito delle operazioni di vendita immobiliare delegate dal magistrato ai sensi degli artt. 591 bis e ss. c.p.c. deve essere osservato lo stesso regime delle notificazioni e comunicazioni richieste dal giudice dell’esecuzione nelle medesime procedure*”).

SPESE DI GIUSTIZIA

Prov. 16 agosto 2017

Mancato pagamento dell’anticipazione forfettaria dai privati all’erario nel processo civile – Applicabilità della sanzione prevista dall’art. 285 T.U. spese di giustizia

L’ufficio giudiziario non può rifiutare l’iscrizione telematica di un atto processuale quando non risulti versato l’importo forfettario di cui all’art.

Marco Picilli

Da: "Per conto di: prot.dag@giustiziacer.it" <posta-certificata@telecompost.it>
Data: martedì 22 maggio 2018 14:55
A: <prot.procura.nola@giustiziacer.it>; <prot.procura.novara@giustiziacer.it>;
<prot.procura.nuoro@giustiziacer.it>; <prot.procura.oristano@giustiziacer.it>;
<prot.procura.padova@giustiziacer.it>
Allega: postacert.eml; daticert.xml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. m_dg.DAG.22/05/2018.0102628.U - FOGLIO DO INFORMAZIONE della Direzione generale della giustizia civile - Foglio di informazione, anno 2018, n. 2 -Trasmissione e pubblicazione "online" dei contenuti.

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/05/2018 alle ore 14:55:11 (+0200) il messaggio

"Prot. m_dg.DAG.22/05/2018.0102628.U - FOGLIO DO INFORMAZIONE della Direzione generale della giustizia civile - Foglio di informazione, anno 2018, n. 2 -Trasmissione e pubblicazione "online" dei contenuti." è stato inviato da "prot.dag@giustiziacer.it" indirizzato a:

prot.procura.nola@giustiziacer.it

prot.procura.novara@giustiziacer.it

prot.procura.nuoro@giustiziacer.it

prot.procura.oristano@giustiziacer.it

prot.procura.padova@giustiziacer.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 50939397-5A91-F068-A8B3-1F8BC5FF7D2A@telecompost.it

Antonio Piscitelli

Da: Antonio Piscitelli <antonio.piscitelli01@giustizia.it>
Inviato: lunedì 28 maggio 2018 17:02
A: 'Castaldi Stefania'; 'Luigi Marchioni'; 'Bifulco Valentina'; 'Caporale Aurelia'; 'Colonna Romano Francescapaola'; 'De Stefano Arturo'; 'Dinnella Luisa'; 'Mucciacito Patrizia'; 'Musso Anna'; 'Onte Serena'; 'Pisciotta Luca'; 'Salvati Martina'; 'Vicino Francesco Maria'; 'Vitagliano Antonella'; Ambrosino Carolina; Biancardi Lucia; brugnone vita maria ; caliando carmine; CARDINALE ANGELA; Caruso Valentina; Cesare Gianpaolo; D'Amore Enza; d'antò luigi vittorio; d'anzica maria rosaria; De Angelis Antonio; esposito ersilia; Esposito Tiziana; Federico fernanda natascia; fiore riccardo; gianfranco guerriero; Grassi Valeria; Malcangi Rosaria; moschiano carmela; Napolitano Alfonso; Nunziata Antonietta; pace nicola; picilli marco; Romano Anna; Rutigliano Laura; santella franca; Siciliano Daniela; sorrentino giuseppe; spinelli alfonso; Vitale Maria Pia
Oggetto: 4081_18_e - 23_05_2018- 102628- foglio di informazione anno 2018- giustizia civile
Allegati: 4081_18_e - 23_05_2018- 102628- foglio di informazione anno 2018- giustizia civile.pdf

D'ordine del Procuratore della Repubblica **RITRASMETTO** l'allegato file riguardante l'oggetto.

(QUESTA VOLTA E' QUELLO GIUSTO)

Cordiali saluti

m. Antonio Piscitelli